AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA CREAZIONE DI UNA GRADUATORIA UTILE ALL'ASSUNZIONE DI ADDETTI A TEMPO PIENO O PARZIALE SIA DETERMINATO CHE INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE DI SOSTEGNO PER L'ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E SOSTEGNO, ANCHE EDUCATIVO, ALLE PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE FISICHE O PSICHICHE (2025)

RETTIFICA DELL'ART. 1 – REQUISITI DI AMMISSIONE

L'art. 1 dell'avviso è modificato come segue (rettifica evidenziata in giallo)

Art. 1 - Requisiti di ammissione

1. La Società di Servizi Valle d'Aosta garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ai sensi del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità.

2. Per la partecipazione alla procedura selettiva è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli:

   2.1. titolo finale di studio di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo sociale o attestato di frequenza al corso ASACOM (assistente specialistico all'autonomia e comunicazione);

   2.2. titolo finale di studio di istruzione secondaria di secondo grado, accompagnato da attestazione relativa al possesso della qualifica professionale come operatore di sostegno ~~o di educatore professionale,~~ assistente per portatori di handicap o assistente all'autonomia e alla comunicazione rilasciata da ente legalmente riconosciuto **oppure** da un'attestazione delle esperienze lavorative pregresse svolte in ambiti equivalenti a quelli indicati nel presente avviso;

   2.3. iscrizione ad uno dei seguenti albi professionali, ovvero richiesta di iscrizione all'albo professionale:

   - Educatori professionali socio-pedagogici afferente all'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative

- Educatori professionali socio-sanitari afferente all' Ordine dei Tecnici Sanitari Radiologia Medica e Professioni Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e della Prevenzione

Si precisa che il titolo che dà diritto all'accesso alla selezione dovrà essere allegato all'atto della presentazione della domanda, resa ai sensi del successivo art. 8. Qualora il candidato non fosse in possesso dell'originale del titolo di studio conseguito, si segnala che è ammessa la presentazione dell'attestazione relativa al proprio percorso di formazione superiore scaricabile dall'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore: https://anis.mur.gov.it/.

3. Il possesso di laurea appartenente alle seguenti classi: L19, L20, L24, L39, L40, LM50, LM51, LM55, LM57, LM85, LM85-bis, LM87, LM88 e LM93, **è assorbente rispetto al diploma di istruzione secondaria di secondo grado e della qualifica professionale, di cui al comma 2**.

4. Il candidato deve, inoltre, possedere i seguenti requisiti:

   4.1. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea. Sono ammessi altresì i familiari di cittadini italiani o di un altro Stato membro dell'Unione europea, che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro ma che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I soggetti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 devono essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174;

   4.2. età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il diritto alla pensione;

   4.3. godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;

   4.4. per i cittadini non italiani, avere ottima conoscenza della lingua italiana;

   4.5. posizione regolare rispetto all'obbligo di leva per i soli cittadini italiani soggetti a tale obbligo (candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985)

   4.6. non essere escluso dall'elettorato politico attivo;

4.7. in particolare, non avere riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

4.7.1. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

4.7.2. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

4.7.3. false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

4.7.4. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

4.7.5. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

4.7.6. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

4.7.7. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

4.7.8. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

4.8. **non essere destinatario di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale**;

4.9. **non essere destinatario di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori**;

4.10. non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero licenziato o dichiarato decaduti da altro impiego statale, ai sensi della vigente normativa, per averlo conseguito a seguito della presentazione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile e, comunque, con mezzi fraudolenti, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro relativi al personale dei vari comparti;;

4.11. non essere incorso in cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;

4.12. non incorrere nelle cause ostative di cui all'art. 53, c. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001;

4.13. non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal d.lgs. n. 39/2013;

5. I requisiti devono essere posseduti **alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione**, nonché al momento della stipulazione del contratto.

Aosta, 21 maggio 2025

L'AMMINISTRATORE UNICO
Michel LUBOZ